sent. n. 78/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito all'udienza tenuta in data 21 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Andrea Lippi per il ricorrente, non intervenuto il rappresentante del Ministero della Difesa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79179 del registro di Segreteria proposto da XX, nato il omissis (omissis), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avvocati Andrea Lippi, (andrealippi@ordineavvocatiroma.org) e Rita Marotta, elettivamente domiciliato presso lo studio

del primo in Roma, Via Baiamonti, n. 4;

contro

il MINISTERO della DIFESA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma viale dell'Esercito, n. 186, rappresentato e difeso dalla Dottoressa Marzia Lettieri Barbato, Capo del I Reparto -4 Divisione della Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, n. 12.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, ex militare di leva in congedo illimitato per fine ferma dal 16.6.1999, premesso di essersi procurato il 22.9.1998, durante un'esercitazione, la lussazione della spalla destra a seguito di un lancio di una bomba a mano, ha impugnato il provvedimento (DM n. 22 del 7.12.2020) con il quale il Ministero della Difesa, in relazione alla domanda di pensione privilegiata presentata il 6.10.2017 per l'infermità "esiti di pregressa lussazione della spalla destra, trattata con intervento di capsulo plastica scapolo omerale, ad impegno funzionale", già giudicata dipendente da causa di servizio dall'O.M. di Milano

(MOD C n. 492/2 del 25.9.1998), ha riconosciuto solo l'indennità una tantum di tab B. per cinque annualità, al posto di un trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di Tabella A.

2.Con memoria del 28 novembre 2022 la difesa del ricorrente, allegando una perizia medica di parte, ha insistito, in via principale, per l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, per la richiesta di un parere medico legale ad un consulente tecnico iscritto all'Albo del Tribunale o ad un organo pubblico;

3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria del 5 dicembre 2022, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, in caso di suo accoglimento, ha chiesto che la decorrenza dei ratei arretrati, ai sensi dell'articolo 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, non sia anteriore all'1.11.201; nell'ipotesi di richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ha fatto riserva di depositare una perizia medicolegale.

4.Con ordinanza n. 233/2022 di questa Sezione giurisdizionale è stato richiesto motivato parere all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salu-

te, in composizione integrata con uno specialista in ortopedia, previa visita diretta del ricorrente, in ordine al seguente quesito “se, all’epoca della domanda di pensione privilegiata (6.10.2017) e dell’accertamento sanitario espletato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale (p.v. n. A21802102) l’infermità, contratta per causa di servizio, da cui è affetto il ricorrente, diagnosticata come “esiti di pregressa lussazione della spalla destra, trattata con intervento di capsulo plastica scapolo omerale, ad impegno funzionale”, sia stata correttamente indennizzata con l’attribuzione dell’indennità una tantum Tab. B pari a cinque annualità, ovvero se la stessa fosse meritevole di ascrizione a pensione privilegiata e, in caso affermativo, classifica ritenuta ascrivibile al predetto trattamento pensionistico”.

4. Il consulente incaricato con nota depositata 57/05/2024 ha dato riscontro all’incombente istruttorio, esprimendo parere nel senso che ” l’infermità in diagnosi “Esiti di pregressa lussazione della spalla destra, trattata con intervento di capsuloplastica scapolo-omerale, ad impegno funzionale” sia stata correttamente indennizzata con

ascrizione alla Tabella B per 5 annualità.”.

5.A conclusione dell’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

In tal senso si rileva che nella fattispecie, oltre ai motivati pareri negativi espressi da vari organi sanitari nel corso dell’istruttoria amministrativa, dello stesso segno risulta il parere acquisito tramite CTU.

In particolare risulta esaustivo il parere reso dall’Ufficio Medico-Legale (UML), presso il Ministero della Salute, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell’interessata, e dall’attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.

Il consulente incaricato ha rappresentato che:

• sono pervenute le osservazioni del consulente tecnico di parte del signor XX, il dottor Franco Condò, inoltrate dal legale di parte, l’avvocato Andrea Lippi. Non sono pervenute le osservazioni da parte convenuta;

• nel merito, il dottor Condò afferma che “non

si condivide la valutazione del danno in Tabella B perché, nel tempo, proprio a causa dell'evento già riconosciuto dipendente da causa di servizio e che poi ha reso necessario un intervento chirurgico, si è sviluppata una degenerazione artrosica (evidenziata nell'esame radiologico eseguito nel 2023 e portato in visione) che causa una limitazione antalgica (rilevata durante l'esame obiettivo) dei normali movimenti della spalla destra ... Inoltre la degenerazione artrosica, sebbene non specificatamente tabellata, viene prevista nei criteri valutativi per l'applicazione delle tabelle nelle manifestazioni di maggiore lesività ...";

le valutazioni del C.T.P. non sono condivisibili in quanto "In primo luogo, l'articolazione acromio-claveare non rappresenta il distretto anatomico che ha subito la lesione dipendente da causa di servizio riportata dal sig. XX, trattandosi di lesione di un altro distretto articolare, proprio dell'articolazione della spalla destra, ovvero l'articolazione gleno-omerale destra, che dal punto di vista anatomico va a costituire, insieme alla te-

sta dell'omero, l'articolazione della spalla, sottoposta ad intervento chirurgico di capsulo-plastica per la lussazione della testa dell'omero dalla cavità articolare. Inoltre, le lesioni artrosiche a livello dell'articolazione acromio-claveare sono indipendenti dal punto di vista causale con le lesioni in esiti a livello dell'articolazione gleno-omerale; l'eziopatogenesi dell'artrosi acromio-claveare è indipendente da una lesione traumatica trattata chirurgicamente, dal momento che questa non ha alcuna connessione con l'espletamento delle funzionalità dell'articolazione della spalla destra, esercitate lungo i vari assi spaziali.

Da ultimo, rispetto a quanto osservato dal dottor Condò e riassunto nella frase "una limitazione antalgica (rilevata durante l'esame obiettivo) dei normali movimenti della spalla destra", si deve osservare che la visita ortopedica non ha evidenziato, come attestato nel referto della consulenza specialistica, alcuna limitazione funzionale allo svolgimento dei movimenti della spalla destra".

Il consulente incaricato esaminati gli atti allegati al ricorso e presa visione degli atti che il ricorrente ha presentato al momento delle operazioni

peritali e sulla base dei riscontri ottenuti durante la visita diretta del 4 aprile scorso, ha dato riscontro all'incombente istruttorio e in relazione al quesito posto, ha espresso parere nel senso che "l'infermità in diagnosi "Esiti di pregressa lussazione della spalla destra, trattata con intervento di capsuloplastica scapolo-omerale, ad impegno funzionale" sia stata correttamente indennizzata con ascrizione alla Tabella B per 5 annualità.

Infatti, sulla base dell'esame obiettivo ortopedico non si repertano alterazioni permanenti a carico della funzionalità dell'articolazione della spalla destra, tali da collocare l'infermità in esiti ad alcuna categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/81".

Alla luce del motivato parere del consulente incaricato -condiviso per il rigore logico-scientifico espresso- la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure.

2. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti

per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3

dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.

196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

21 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA